

n. 6519/2022 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice designato,
nel procedimento *ex art. 7* del D.L. n. 118/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 147/2021) promosso con ricorso depositato in data 22.4.2022 da parte di Fondermat Industry S.r.l.;
rilevato che con ordinanza depositata in data 27.6.2022 questo giudice ha confermato le misure protettive richieste da Fondermat Industry S.r.l. nei confronti, infine, del solo Fallimento Fondermat S.p.a. stabilendone la durata nel termine massimo di gg. 120 decorrenti dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto, avvenuta il 22.4.2022;
letta l'istanza depositata in data 4.8.2022 da parte di Fondermat Industry S.r.l. per mezzo della quale è stata richiesta la proroga di ulteriori gg. 120 del termine di durata delle misure protettive;
rilevato che il Fallimento Fondermat S.p.a. ha aderito all'istanza di proroga, come espressamente dichiarato a verbale in occasione dell'incontro tenutosi innanzi all'esperto in data 3.8.2022 (cfr. allegato 1 all'istanza di proroga);
preso atto del parere favorevole reso *ex art. 7, c. V*, del D.L. n. 118/2021 da parte dell'esperto dott. Flavio Rada, depositato in data 4.8.2022;
osservato preliminarmente che al procedimento di cui all'art. 7 del D.L. n. 118/2021 (e quindi anche al termine di durata delle misure protettive e cautelari eventualmente confermate o concesse dal giudice) non pare applicabile la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742/1969 e, questo, sia poiché si tratta di un procedimento



per sua natura connotato da intrinseca urgenza tanto da risultare disciplinato, seppur nei limiti di compatibilità e per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni del procedimento cautelare uniforme sia alla luce dell'art. 9, c. I, C.C.I.I. il quale in riferimento al procedimento di cui all'art. 19 C.C.I.I. (disposizione, quest'ultima, che si pone in diretta continuità con quella di cui all'art. 7 del D.L. n. 118/2021) suggerisce di escludere che i termini ivi previsti siano "feriabili";

osservato, ciò precisato, che il termine di durata delle misure protettive confermate su istanza di Fondermat Industry S.r.l. (nei confronti della quale pende peraltro istanza di fallimento) risulta dunque in scadenza il 22.8.2022;

ritenuto che l'istanza di proroga formulata da Fondermat Industry S.r.l. merita accoglimento;

osservato invero che dal verbale allegato all'istanza medesima così come dal motivato parere dell'esperto emerge che le trattative, ormai in stato avanzato, si sono sviluppate positivamente e che in particolare le due posizioni "critiche" già esaminate nel corpo dell'ordinanza di conferma del 27.6.2022 risultano prossime ad una fruttuosa definizione, rimanendo in discussione soltanto profili di caratura marginale; ribadito peraltro che il Fallimento Fondermat S.p.a., nei cui soli riguardi risultano allo stato operare le misure protettive, ha aderito all'iniziativa di Fondermat Industry S.r.l. finalizzata all'ottenimento della proroga;

ritenuto che alla luce di tutto quanto osservato, ad esito dell'interlocuzione cartolare promossa con le parti e l'esperto, la proroga richiesta da Fondermat Industry S.r.l. va concessa nella misura tuttavia di gg. 90, che pare adeguata in considerazione della residualità delle questioni ancora aperte fra le parti coinvolte nelle trattative;

p.q.m.

proroga la durata delle misure protettive confermate con ordinanza depositata in data 27.6.2022 di ulteriori novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine originariamente fissato.

Si comunichi alle parti, all'esperto dott. Flavio Rada ed al Registro delle Imprese.

Brescia, 5 agosto 2022

Il Giudice designato
Alessandro Pernigotto

